



# **COMUNE DI MONTENARS**

PROVINCIA DI UDINE

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/1/1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/6/1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/2/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/10/2002

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I NORME GENERALI**

Art. 1. Istituzione della tassa	2
Art. 2. Oggetto e campo di applicazione del regolamento	2
Art. 3. Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	2
Art. 4. Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	2
Art. 5. Gettito complessivo della tassa annuale	2
Art. 6. Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	3
Art. 7. Modalità di applicazione della tassa	4
Art. 8. Locali ed aree tassabili	5
Art. 9. Tariffe particolari per condizioni d'uso	5
Art. 10 Riduzioni tariffarie	6
Art. 11 Esenzioni	7
Art. 12 Agevolazioni speciali	7
Art. 13 Detassazione	7

### **CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE**

Art. 14 Definizioni	8
Art. 15 Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività	9
Art. 16 Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza	9
Art. 17 Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	9
Art. 18 Classi di contribuenza	10
Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento	11

### **CAPO IV DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 20 Denunce	11
Art. 21 Obblighi del gestore del servizio	11
Art. 22 Decorrenza della tassa	12
Art. 23 Sgravio o rimborso del tributo	12
Art. 24 Mezzi di controllo	12
Art. 25 Riscossione	13
Art. 26 Sanzioni	13

### **CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 27 Disposizioni finali e transitorie	13
---	----

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Istituzione della tassa**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni". La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

1.1. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di applicazione del tributo;

1.2. la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

1.3. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

#### **Art. 3**

##### **Servizio smaltimento dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.915 ed in conformità all'art.59 del D.L.gs. n.507/1993.

2. A detto Regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

#### **Art. 4**

##### **Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa, è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per le unità immobiliari affittate in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### **Art. 5**

##### **Gettito complessivo della tassa annuale**

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D.Lgs. n.507/1993, non può superare il costo dell'esercizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

2. Le scelte relative al grado di copertura del costo di servizio sono stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree

assoggettabili alla tassa.

3. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 bis del D.Lgs 507/93 così come modificato dalla L. 549/95, ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di N.U. un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 3° comma, n°3 del DPR 10.09.82 n°915 .

## **Art. 6**

### **Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione**

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata per locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

6. Relativamente alla categoria ABITAZIONI PRIVATE la tariffa unitaria viene determinata tenendo conto della superficie e del nucleo familiare/numero occupanti al 1 gennaio di ogni anno come da seguente specifica:

*tariffa complessiva abitazioni private* = quota superficie + quota nucleo familiare/occupanti;

*quota superficie* = tariffa superficie x mq. abitazione;

la tariffa superficie è data da una percentuale, stabilita annualmente, della tariffa abitazioni;

*quota nucleo familiare/occupanti* = (tariffa abitazioni - tariffa superficie) x superficie media utente x coefficiente nucleo familiare;

## **Art. 7**

### **Modalità di applicazione della tassa**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte come individuati dal successivo art. 8, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di smaltimento dei rifiuti.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

2.1. in misura pari al 40% (con arrotondamento alle dieci lire) se la suddetta distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri;

2.2. in misura pari al 30% (con arrotondamento alle dieci lire) se la suddetta distanze supera 500 metri e non supera 1000 metri;

2.3. in misura pari al 20% (con arrotondamento alle dieci lire) se la distanza supera 1000 metri.

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributi comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:

3.1. del 60% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;

3.2. del 60% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;

3.3. del 60% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento;

3.4. le riduzioni sopraspecificate, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di

irregolare servizio.

3.5 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei R.S.U. la tassa, commisurata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, è dovuta nella misura del 20 per cento della omologa in zona servita.

4. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dalla autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

## **Art. 8**

### **Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- ◆ tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine e garage ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- ◆ tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- ◆ tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabiliti o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuali per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

- ◆ tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza,

- ◆ tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, tutte le aree comunque utilizzate comprese le aree scoperte ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, con la sola esclusione delle aree sottoindicate:

- le aree di cui al successivo art. 11;

- le aree pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni (Legge 549/95 art. 3 comma 68 lettera f);

- le aree adibite a verde quali orti e giardini (art. 2, comma 4 bis D.L. 599/96 convertito nella Legge n.5/97).

## **Art. 9**

### **Tariffe particolari per condizioni d'uso**

1. La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 15% per:

a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) gli utenti che, versando nelle circostanze previste dalla fattispecie precedente, siano residenti e dimoranti in località fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno;

c) i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio attività;

d) gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

## **Art. 10** **Riduzioni tariffarie**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che danno luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzate per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero o riciclo, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, a condizione che il titolare attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 25%;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione di tariffa unitaria pari al 30%;

d) Agli utenti che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante concimaia, o fossa biologica o biocompostatore, comportante una accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra contribuente e Comune, è accordata una riduzione di tariffa unitaria dal 15% al 30% stabilita di anno in anno dalla Giunta comunale anche in relazione ai risultati conseguiti nel precedente anno;

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni specificate alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9.

## **Art. 11** **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dalle vigenti norme legislative, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali:

a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

b.1) centrali termiche e locali riservati a locali tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.

b.2) le soffitte, ripostigli, legnaie e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non

superiore a m. 1,50;

b.3) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

b.4) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile o dell'alloggio;

b.5) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;

b.6) unità immobiliari, chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9.

## **Art. 12** **Agevolazioni speciali**

1. Sono esenti totalmente dalla tassa:

a) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale e di non essere proprietari di alcun fabbricato produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

b) le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato od accertamento d'ufficio che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. Si applicano le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 9.

*[3. cassato con delibera C.C. 27/2002]*

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di risorse diverse e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art.13** **Detassazione**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie di lavorazione industriale e di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti tossici e nocivi, ai quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività ove risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

Attività	Percentuale di riduzione superficie
-lavanderie a secco, tintorie non industriali .....	15%
-laboratori fotografici, eliografie .....	18%
-autoriparatori, elettrauto .....	22%
-Autocarrozzerie .....	25%
-distributori di carburante .....	28%
-gabinetti dentistici e laboratori odontotecnici ...	5%
-autolavaggi, autorimesse .....	30%

-tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie .....

10%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

## CAPO II

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

#### Art. 14 Definizioni

1. Ai fini della determinazione della tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

#### **K Coefficiente di qualità**

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione delle tariffe unitarie di ciascuna classe di contribuenza al fine di tener conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza.

Nell'assegnazione del valore attribuito al coefficiente K si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

#### **CPS Coefficiente di produttività specifica**

Definisce la producibilità media di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilabili propria delle singole attività o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

Viene espresso in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente producibili e la superficie dei locali ed aree in cui si formano i rifiuti (Kg./Mq. Anno).

Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri della diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

#### **CPSM Coefficiente medio di produttività specifica**

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg./Mq. Anno).

#### **IPS Indice di produttività specifica**

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di un determinato tipo di utilizzazione (attività e/o gruppi di utilizzazione) ed il coefficiente medio di produttività specifica CPSM.

#### **C Costo convenzionale del servizio**

E' definito dal prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. n.507/1993 ed il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che definisce il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto della tassa R.S.U.

#### **TM Tariffa media convenzionale**

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (ST) dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

#### **Art. 15**

##### **Modalità per la determinazione dei coefficienti di produttività**

1. I coefficienti di produttività specifica definiti al precedente art. 14 vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento, campagne da eseguirsi con frequenza almeno biennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti nei modi di cui al comma precedente, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

2.1. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;

2.2. quelli desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

#### **Art. 16**

##### **Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza**

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per le attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle classi di contribuenza individuate, sarà caratterizzata:

3.1. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici delle singole attività e/o gruppi di attività sulla superficie totale iscritta a ruolo per la classe in questione, dei coefficienti di produttività delle attività raggruppate nella classe medesima;

3.2. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn), dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPSn ed il coefficiente medio di produttività specifica CPSM;

3.3. da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

#### **Art. 17**

##### **Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza**

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in lire/mq., per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \times I_{PSn} \times T_M$$

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

2.1. rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale  $T_M$  sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nel ruolo;

2.2. rideterminazione periodica, con frequenza almeno biennale, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente art. 16 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuenza;

2.3. revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducano innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

## **Art. 18**

### **Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 del D.Lgs. n.507/1993, classificazione da attuarsi sulla base dei criteri esposti al precedente Capo II, si applicano le sottoelencate classi definite con il precedente Regolamento:

Classificazione dei locali ed aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti classi di utenza:

#### **CLASSE 1**

Locali ad uso abitazione e loro dipendenze.

Sottoclasse 1	abitazioni private e loro dipendenze con 0 o 1 occupante
Sottoclasse 2	abitazioni private e loro dipendenze con 2 occupanti
Sottoclasse 3	abitazioni private e loro dipendenze con 3 occupanti
Sottoclasse 4	abitazioni private e loro dipendenze con 4 occupanti
Sottoclasse 5	abitazioni private e loro dipendenze con 5 occupanti
Sottoclasse 6	abitazioni private e loro dipendenze con 6 o più occupanti

#### **CLASSE 2**

Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

#### **CLASSE 3**

Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbieri, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

#### **CLASSE 4**

Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi, altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.

#### **CLASSE 5**

Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura, istituti scolastici.

#### **CLASSE 6**

Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, etc. anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove possono prodursi rifiuti.

#### **CLASSE 7**

Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti tossici o nocivi, autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa destinazione, non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.

## **CAPO III**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

#### **Art. 19**

## **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, senza alcuna riduzione.

4. In mancanza della corrispondente categoria di uso nella classificazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n.507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

### **CAPO IV**

#### **DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

##### **Art. 20**

##### **Denunce**

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. N.507/1993 sono tenuti a presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi moduli messi a disposizione del Comune stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termine, ogni modifica apportata ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

2. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia originaria, integrativa o di variazione che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

##### **Art. 21**

##### **Obblighi del gestore dei servizi comuni**

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.

2. Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

##### **Art. 22**

##### **Decorrenza della tassa**

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n.507/1993, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia di variazione, dà diritto all'abbuono a decorrere dal

primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

6. Per la parte dell'anno in cui si verifica la cessazione, l'utente deve comunque effettuare il pagamento della tassa.

### **Art. 23**

#### **Sgravio o rimborso del tributo**

1. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 5 dell'articolo precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento del ruolo in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi pari al tasso legale

### **Art. 24**

#### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

### **Art. 25**

#### **Riscossione**

1) Gli importi dovuti da ciascun utente per tassa smaltimento rifiuti, addizionali previste dalla normativa vigente, sanzioni e interessi determinati in base alle denunce presentate, ai dati contenuti nell'archivio comunale tassa rifiuti, - registrati ed aggiornati periodicamente -, agli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi nel modo seguente:

a) il responsabile dell'u.o. entrate comunali - ufficio tributi -, con propria determinazione, individuerà l'ammontare complessivo da riscuotere nell'anno corrente e le scadenze delle rate di pagamento, tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento delle entrate comunali;

b) la determinazione suddetta dovrà essere corredata dagli elenchi crediti tassa rifiuti contenenti il cognome e nome del contribuente, il codice fiscale del contribuente, l'importo da pagare per la tassa

anno corrente, l'importo da pagare per la tassa anni pregressi (suppletivo), l'importo da pagare per gli accertamenti eseguiti e divenuti definitivi, l'importo per le sanzioni, l'importo per gli interessi, l'importo per le addizionali;

c) a ciascun utente verrà recapitata, almeno 20 gg. prima della scadenza della prima rata, la lettera di riscossione con allegati i bollettini di pagamento compilati; la lettera di riscossione dovrà riportare i dati identificativi dell'utente, i dati relativi ai locali tassati (ubicazione-mq. superficie), i dati relativi alla tariffa applicata, la distinzione degli importi da pagare (tassa, sanzioni, interessi, addizionali ecc...);

- 2) Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
- 3) Il responsabile dell'ufficio tributi, con successivo provvedimento, può apportare delle variazioni agli importi dovuti dagli utenti ed iscritti negli elenchi crediti tassa rifiuti; tali variazioni devono comunque essere opportunamente motivate e derivare da errori, omissioni, trasferimenti e cambi d'indirizzo, applicazione di riduzioni;

#### **Art. 26 Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per i casi di omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n.507/1993.

### **CAPO V**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 27 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.